

Codice A1715A

D.D. 19 dicembre 2024, n. 1034

**Rigetto dell'istanza di concessione di azienda faunistico-venatoria (AFV) denominata "Funiera" o "Fauniera" nel comune di Castelmagno. (CN).**



**ATTO DD 1034/A1715A/2024**

**DEL 19/12/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura**

**OGGETTO:** Rigetto dell'istanza di concessione di azienda faunistico-venatoria (AFV) denominata "Funiera" o "Fauniera" nel comune di Castelmagno (CN).

Visti e viste:

l'articolo 16 della legge 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

l'articolo 17 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria" in base al quale la Giunta regionale, su richiesta degli interessati può autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie ed aziende agri-turistico-venatorie;

l'articolo 28, comma 7, della L.R. n. 5/2018 secondo il quale "gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi";

la DGR 8 marzo 2004, n. 15-11925 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale ed alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

la richiesta di istituzione di un' Azienda Faunistico Venatoria nel territorio del comune di Castelmagno presentata dal Sig. Carlo ISOARDO presentata in data 28/06/2024 prot. n. 15720 e successivamente integrata con nota prot. n. 21636 del 13/09/2024.

Constatato in via preliminare, a seguito di verifica della documentazione presentata, l'improcedibilità della richiesta di istituzione proposta, atteso che non risulta trasmessa al settore

scrivente l'istanza ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della citata DGR n. 15-11925 e ss.mm.ii che recita: "2. Il Settore regionale Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica, di seguito denominato Settore, su richiesta degli interessati, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - I.S.P.R.A (ex Istituto nazionale per la fauna selvatica - I.N.F.S.), autorizza l'istituzione di A.F.V. e di A.A.T.V., soggette a tassa di concessione regionale, entro i limiti del 14,5% del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Provincia e sino al 14% in ciascun Ambito territoriale di caccia (A.T.C.);- sino al 7% in ciascun Comprensorio alpino (C.A.)",

constatato altresì che la documentazione presentata, risulta incompleta ai sensi di alcuni punti dell'art. 7 dei criteri approvati dalla sopra citata D.G.R. n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii.,

richiamata la nota del Settore scrivente, prot. 23/10/2024, n. 24959 trasmessa via pec al Sig. Carlo ISOARDO con la quale è stata comunicata l'impossibilità di procedere all'istituzione della AFV "Funiera" o "Fauniera" per le argomentazioni sopracitate,

visto il verbale istruttorio redatto in data 18/12/2024 dai funzionari incaricati dal Responsabile del Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura e conservato agli atti del Settore stesso,

ritenuto, pertanto di non accogliere la richiesta di istituzione di una Azienda Faunistico Venatoria nel territorio del comune di Castelmagno presentata dal Sig. Carlo ISOARDO.

Dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore.

Visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la sopra citata DGR 08/03/2004, n.15-11925 e ss.mm.ii. (Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla -gestione delle aziende faunistico-venatorie – AFV– e delle aziende agri-turistico-venatorie – AATV );

dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge Regionale n. 14 del 14.10.2014";

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

richiamata la DGR 15 maggio 2023, n. 20-6877, di aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura e Cibo ed individuazione dei relativi termini di conclusione che fissa in giorni 180 dalla data di ricevimento dell'istanza il termine finale del procedimento amministrativo in esame (scheda num. 320 relativa a "Nuove concessioni o modifiche delle aziende faunistico-venatorie (AFV) e agriturismo-venatorie (AATV)");

dato atto che, ai sensi dell'art. 8 della legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla DGR del 15/05/2023, n. 20-6877, considerando le sospensioni dei termini concesse al richiedente;

vista la DGR 31 gennaio 2024, n. 4-8114 "Approvazione del Piano Integrato di Attività e

Organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024", dando atto che nel PIAO è confluito il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Attestato che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione conservata agli atti del Settore

### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- " artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- " artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- " D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- " L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- " L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- " L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria" e ss.mm.ii;
- " deliberazione della Giunta regionale 8 marzo 2004, n. 15-11925;

### **DETERMINA**

- di non accogliere la richiesta di istituzione di un' Azienda Faunistico Venatoria nel territorio del comune di Castelmagno presentata dal Sig. Carlo ISOARDO.

La presente determinazione verrà notificata al Sig. Carlo ISOARDO, alla Provincia di Cuneo e al Comprensorio Alpino competente per territorio.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna  
selvatica e acquicoltura)

Firmato digitalmente da Alessandra Berto